

Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

- 23) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti;
- 24) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ove dovuto;
- 25) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale;
- 26) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 27) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e di bollo tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO
ENI Sustainable Mobility S.p.a.
Bubbico Rocco Luigi
Firmato digitalmente

La presente licenza viene in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.

Il concessionario dichiara di eleggere domicilio in Roma (RM) via G. Ribotta n. 51, nonché domicilio digitale all'indirizzo:

rm_retail_rim2centro@pec.eni.com

Ancona, addì 11/01/2024

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo
Firmato digitalmente

IL CONCESSIONARIO
ENI Sustainable Mobility S.p.a.
Bubbico Rocco Luigi
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà
Firmato digitalmente

N. 03-2 del registro
Concessioni – Anno 2024

N. 2132 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
X	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Visto il Decreto Presidenziale n. 99/2023 dell'08/05/2023 con cui è stata nominata, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., la Dott.ssa Maria Grazia Pittalà, Funzionario Coordinatore presso la Divisione Demanio Imprese e Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C.
Vista l'istanza presentata dall'Ing. Antonio Tamponi, C.F. TMPNTN81C10L093U, in qualità di Procuratore della Società ENI S.p.a., C.F. 00484960588 P.IVA 00905811006, con sede in Roma (RM) via G. Ribotta n. 51, acquisita al prot. n. ARR-16208 del 21/12/2021 e successive integrazioni, da ultimo la nota acquisita al prot. n. ARR- 12149 del 26/09/2022;
Vista la precedente licenza n. 03-19/2017 del 10/08/2017, rep. n. 1161, oggetto di proroga biennale, con nuova scadenza al 31/12/2022, ex art. 199 comma 3 lett. b) D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020 come modificato dall'art. 5 comma 3 bis del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 17/12/2021 n. 215;
Visto che sulla scorta della superiore normativa e in forza dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 44 del 24/12/2021, circolarizzata con nota prot. PAR-9294-24_12_2021, la domanda acquisita a prot. ARR-16208-21_12_2021, interposta da ENI S.p.a., medio tempore pervenuta e funzionale al rilascio di nuovo titolo, è stata dichiarata improcedibile con nota prot. PAR-0025 del 05/01/2022, fatta salva la facoltà in capo al concessionario medesimo di confermare, entro 180 giorni dalla nuova scadenza del titolo prorogato, la domanda già presentata e la documentazione ad essa allegata;
Vista la nota acquisita al prot. n. ARR-8289-27_06_2022 e successive integrazioni, la Società ha riproposto la domanda con richiamo alla precedente documentazione già prodotta;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 36 Cod. Nav, portante prot. PAR-7348 del 28/09/2022;
Vista la pubblicazione della domanda in data 28/09/2022 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;
Visto il parere rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Pescara, acquisito al prot. n. ARR-13467 in data 25/10/2022;
Vista la comunicazione, acquisita al prot. E-2316 dell'08/02/2023, con cui Eni S.p.A. ha comunicato il conferimento del ramo di azienda a ENI Sustainable Mobility S.p.A., stipulato il 15/12/2022 dal Notaio Paolo Castellini di Roma rep. 87017/25216, registrato a Roma il 16/12/2022 al n. 37483 serie 1T, con decorrenza dal 01.01.2023;
Viste le delibere n. 64/2022 in data 27/10/2022 e n. 18 del 30/03/2023 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii, con cui è stato approvato il rilascio del titolo concessorio a favore di ENI Sustainable Mobility S.p.A.;
Visto il nulla osta prot. 45582/RU del 09/12/2022 rilasciato dall'Ufficio delle Dogane di Pescara ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374/1990, acquisito al prot. n. E-2317 in data 08/02/2023;
Visto il pagamento del canone di € 2.698,75 e del conguaglio di € 678,75, richiesti con gli atti di accertamento n. 03-46/22 del 06/12/2022 e n. 03-6/23 del 07/04/2023, giusta reversali n. 418 del 14.02.2023 e n.1877 del 12.07.2023;
Vista la fidejussione bancaria n. 094700000018065 dell'importo di € 7.000,00 e relative appendice emessa dalla società BNL S.p.A., a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della presente concessione demaniale e acquisita a prot. E- 21533 del 20.12.2023;
Vista la polizza assicurativa all-risk n. 3-6/2598/40 emessa dalla "Eni Insurance DAC" a copertura dei danni da fulmine/agenti atmosferici, incendio, scoppio, nonché quale assicurazione RCT-RCO, per un massimale non inferiore a € 50.000.000,00, come da certificato assicurativo acquisito al prot. E-2317 del 08/02/2023;
Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 6 – EUR Torrino, acquisita al prot. n. E-21248 del 15/12/2023;
Visto che come previsto ai punti a) e b), comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 159/2011, non è richiesta la certificazione antimafia per i rapporti tra i soggetti pubblici o tra i soggetti pubblici ed altri soggetti anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge e di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011 n. 159;
Considerato che la Società ENI S.p.A. è inclusa nell'elenco delle partecipazioni dirette del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Vista, altresì, la dichiarazione della Società ENI S.p.A., in data 10/12/2019, con cui attesta di essere partecipata e controllata, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, giusta nota acquisita al prot. n. ARR-9749 del 01/09/2020;
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;
Visti gli atti d'ufficio;

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il
presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di
Ancona il 18/01/24 al n° 65, serie 1
con l'esazione di euro 433,51

L'Ufficiale Rogante
L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

CONCEDE

Alla ENI Sustainable Mobility S.p.a

codice fiscale 11403240960

di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo di complessivi mq. 222,00 situato nel Comune di Pescara e precisamente nel Porto di Pescara, molo nord del Porto Canale, catastalmente individuata al foglio di mappa 27 particelle 2487, 2488, 2491, 1716, 2490, 2474, 2492, allo scopo di utilizzare un distributore carburanti per motopescherecci, di totali mq. 222,00, così costituito: locale gestore di mq. 25,26; n. 1 erogatore di mq. 2,00; n. 1 erogatore di mq. 1,99; cassone insistente su area scoperta contenente n. 2 serbatoi interrati di carburante da mc. 10 cadauno, di mq. 26,90; cassone contenente n. 1 serbatoio interrato di carburante da mc. 20,00 di mq. 20,94; tubazioni meccaniche di mq. 117,25; area esterna di pertinenza di mq. 27,66.

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2023 = € 3.377,50 (dal 01/01/2023 al 31/12/2023, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **anni 4 dal 01/01/2023 al 31/12/2026**.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno **nei 180 giorni antecedenti**, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Il Concessionario è tenuto ad accettare formalmente clausola di revoca del titolo concessorio qualora lo stesso dovesse risultare, in corso di tempo, incompatibile con il progetto di riqualificazione estetico-funzionale dell'area che sarà redatto dal Comune di Pescara d'intesa con l'Amministrazione concedente e impegno ad adeguare la concessione, a pena di decadenza e senza pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale;
- 2) Nel caso di revoca di cui al punto 1) il concessionario si impegna a provvedere, nei termini conferiti dall'Autorità di Sistema Portuale, alla riduzione in pristino dell'area, con rimozione di ogni apprestamento presente sopra e sotto il suolo demaniale assentito, unitamente alla bonifica delle aree medesime secondo la legislazione vigente;
- 3) Il Concessionario è edotto e fin da ora accetta che alcun indennizzo sarà riconosciuto allo stesso nel caso di revoca per i motivi di cui al punto 1), con impegno a rinunciare con la sottoscrizione della presente licenza a qualsivoglia pretesa giudiziale e stragiudiziale da ciò derivante;

- 4) Provvederà il soggetto concessionario a tutte le attività manutentive della sovrastruttura stradale in corrispondenza dell'area in Concessione, intervenendo anche – con la massima sollecitudine – per azioni di messa in sicurezza e ripristini ogni qualvolta emergano anomalie o criticità di sorta (es. buche, cedimenti, etc.);
- 5) Le attività dedotte nella presente concessione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori;
- 6) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 7) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 8) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 9) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 10) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in concessione;
- 11) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle come in effetti le accetta;
- 12) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali riconnessi;
- 13) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati;
- 14) Le attività dedotte nella presente concessione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di igiene e sanità pubblica, di ordine pubblico;
- 15) Le eventuali installazioni posizionate nell'ambito dell'area oggetto della presente concessione demaniale dovranno risultare conformi ad ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, alle norme UNI e CEI. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza;
- 16) L'allestimento dei manufatti e delle strutture nell'area in concessione dovrà riportare requisiti e caratteristiche tecniche affinché gli stessi non possano mai recare pregiudizio, anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche, alla pubblica incolumità;
- 17) I manufatti e le attrezzature allestiti o depositati nell'area ad oggetto della Concessione non dovranno mai costituire pericolo per la pubblica incolumità o per le attività portuali circostanti. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione, che adotterà tutte le precauzioni ed ogni necessaria misura di sicurezza anche avvalendosi di soggetti tecnici idoneamente qualificati per le preventive valutazioni di competenza;
- 18) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale;
- 19) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili;
- 20) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti;
- 21) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento;
- 22) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinaria n. 22/2021 del 29/09/2021, adeguato alla soglia minima prevista dall'art. 100 comma 4 D.L. 14/08/2020 n. 104 convertito in L. 13/10/2020 n. 126, modificato con D.L. 25/05/2021 n. 73 convertito, con modificazioni, in L. 23/07/2021 n. 106. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.

